

REGOLAMENTO (CEE) N° 3952/92 DEL CONSIGLIO

del 30 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 594/91 per quanto riguarda l'accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo strato di ozono

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che secondo le conoscenze scientifiche più recenti continua a verificarsi una grave riduzione dello strato di ozono al di sopra del polo antartico; che la riduzione di tale strato al di sopra dell'emisfero settentrionale ha dimensioni maggiori di quanto sinora generalmente ammesso;

considerando che gli studi scientifici prevedono un ulteriore deterioramento dello strato di ozono nel ventunesimo secolo, a meno che la produzione ed il consumo dei clorofluorocarburi interamente halogenati, degli halon, del tetracloruro di carbonio e del 1.1.1-tricloroetano cessino nei più brevi termini;

considerando che è tecnicamente possibile, a parte talune utilizzazioni essenziali, eliminare progressivamente ogni consumo di halon entro la fine del 1993, di clorofluorocarburi interamente halogenati e di tetracloruro di carbonio entro la fine del 1994, nonché di 1.1.1-tricloroetano entro la fine del 1995;

considerando che l'emendamento del protocollo di Montreal adottato nella seconda riunione delle parti è entrato in vigore il 10 agosto 1992; che l'allegato D del protocollo adottato dalle parti nella terza riunione è entrato in vigore il 27 maggio 1992;

considerando che le parti del protocollo di Montreal hanno adottato nella quarta riunione svoltasi a Copenaghen, durante la quale la Comunità e gli Stati membri hanno svolto un ruolo fondamentale, misure aggiuntive per la protezione dello strato di ozono;

considerando che il regolamento (CEE) n. 594/91 ⁽⁴⁾ prevede controlli sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;

considerando che è necessario prendere misure supplementari a livello comunitario per adempiere agli impegni della Comunità previsti dal protocollo per quanto riguarda gli adattamenti;

considerando che è opportuno, tenuto conto delle recenti conoscenze scientifiche e della disponibilità di tecnologie che consentano di sostituire le sostanze che riducono l'ozono, introdurre misure di controllo più rigorose di quelle previste dal regolamento (CEE) n. 594/91 e, in alcuni casi, più rigorose di quelle contenute nel protocollo modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Controllo della produzione e del consumo di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115**

L'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1 e l'allegato II del regolamento (CEE) n. 594/91 sono così modificati:

- 1) all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino sono soppresse le parole «e nei 12 mesi successivi»;
- 2) l'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino è soppresso;
- 3) all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino «1996» è sostituito con «1994»;
- 4) l'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, quinto trattino è soppresso;
- 5) all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, sesto trattino:
 - «30 giugno 1977» è sostituito con «31 dicembre 1994»;
 - è aggiunto il testo seguente:

«Tuttavia, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 il livello calcolato della produzione di clorofluorocarburi degli Stati membri il cui livello calcolato di produzione di clorofluorocarburi nel 1986 sia stato inferiore a 15 000 tonnellate non deve superare il 15% del livello calcolato della loro produzione nel 1986 e la loro produzione di clorofluorocarburi cesserà dopo il 31 dicembre 1995.»;

⁽¹⁾ GU n. C 90 del 10. 4. 1992, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 305 del 23. 11. 1992.

⁽³⁾ GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 62.

⁽⁴⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 1.